



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/67/

Roma, 24 novembre 2011

OGGETTO: Proposte di modifica al D.P.R. 24/4/1982 N. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) ed al D.M. 1 Agosto 2002, N.199 (Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato).

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP-ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA	=ROMA=

Con riferimento agli incontri tenutisi sulle problematiche relative ai criteri di valutazione dei titoli di servizio per il concorso a vice sovrintendente si trasmettono, in allegato, le proposte relative all'oggetto.

Codeste OO.SS. sono pregate di far pervenire eventuali osservazioni e contributi al riguardo, entro il 6 dicembre p.v..

La redazione di tali proposte è stata predisposta a cura della Commissione Interdirezionale di studio per la riforma della normativa afferente le procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, istituita con Decreto del Capo della Polizia in data 3 giugno 2011.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De Rosa)

PROPOSTA DI MODIFICHE DA APPORTARE AGLI ARTICOLI 24 QUATER E 24
QUINQUIES DEL D.P.R. 24/4/1982 N. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia)

ART. 24 quater Immissione nel ruolo dei sovrintendenti

Modifiche al comma 1:

Il testo della lettera a) potrebbe essere sostituito dal seguente: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a due mesi, riservato a coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione rivestano la qualifica di assistente capo, fermo restando che la valutazione dei titoli stessi sarà limitata ad un numero di partecipanti non superiore al doppio dei posti messi a concorso sulla base della posizione che ricoprono in ruolo alla predetta data»

Il testo della lettera b) potrebbe essere sostituito dal seguente: «nel limite del restante cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a due mesi, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo alla stessa data»

Al comma 2:

il testo della lettera b) potrebbe essere sostituito dal seguente « non abbia riportato, nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; nei tre anni precedenti quella della deplorazione e nei cinque anni precedenti la sospensione dal servizio.»

Il testo del comma 5 andrebbe così sostituito: "I posti rimasti scoperti e le sedi non accettate del concorso di cui al comma 1, lett. b) , sono devoluti ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lett. a), risultati vincitori in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lett. a), sono devoluti ai vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b)."

Andrebbe aggiunto il comma 5 bis con il seguente testo: "Dopo la pubblicazione della graduatoria di merito del concorso e prima dell'inizio del corso di formazione professionale, sarà pubblicata la sede di servizio assegnata a ciascun vincitore, in relazione alla posizione utilmente conseguita in graduatoria. Solo ed esclusivamente i vincitori che accetteranno la sede loro assegnata saranno avviati al predetto corso di formazione e contestualmente nominati vice sovrintendenti".

Il testo del comma 7 potrebbe essere sostituito dal seguente: "I vice sovrintendenti che abbiano superato il corso sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice sovrintendente secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. La nomina in ruolo decorrerà giuridicamente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello relativo alle vacanze d'organico che vengono coperte con il concorso a cui hanno partecipato, ed economicamente dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b)."

ART. 24 QUINQUIES Dimissioni dal corso

Il testo del primo capoverso del comma 1, lett. c), andrebbe così sostituito: "è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di dieci giorni, anche se non continuativi."

Il testo del comma 6 andrebbe così sostituito: "Per il personale che non superi il corso la nomina in ruolo non sarà confermata e verrà revocata."

PROPOSTA DI MODIFICHE DA APPORTARE AL D.M. 1 AGOSTO 2002, N. 199
Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti
della Polizia di Stato

Capo I – Concorso interno per titoli

Art. 1 Bando di concorso

Si vedano le proposte di modifica all'art. 24 quater del D.P.R. 335/82.

Art. 2 Esclusione dal concorso

Il testo del comma 1 potrebbe essere sostituito dal seguente: « L'esclusione dal concorso *per difetto di uno o più requisiti di partecipazione alla data di scadenza del bando* è disposta in qualsiasi momento della procedura con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.»

Art. 3 Presentazione delle domande

Il testo del comma 1 potrebbe essere sostituito dal seguente: « *Le domande di partecipazione al concorso redatte sull'apposito modulo, allegato al bando, dovranno essere inoltrate, secondo le indicazioni fornite nel bando di concorso, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane in modalità informatica, entro il termine perentorio dei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno*»

Art. 4 Commissione esaminatrice

Il testo del presente articolo potrebbe essere sostituito dal seguente:

comma 1 « La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è presieduta da un viceprefetto ovvero da un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, anche se collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del bando di concorso ed è composta da almeno tre funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto » ;

comma 2 «Svolge le funzioni di segretario un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore ad Ispettore Capo od equiparata ovvero appartenente all'Area 3^a dei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno «.

Art. 5 Titoli

1. Le categorie di titoli di servizio che possono essere ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

- a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;
- b) *titoli di studio*, fino a punti 3;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;»

d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo *alla frequenza di corsi e seminari su incarico, per conto e nell'interesse dell'amministrazione frequentati e superati con esame e/o giudizio finale, con esclusione dei corsi di formazione obbligatoria, dei seminari e dei corsi di aggiornamento di corsi già ammessi a valutazione*, fino a punti 4;»

e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;

f) speciali riconoscimenti *conferiti dalla commissione ministeriale ad essi preposta dal D.P.R. n. 782 del 28/10/85 entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso*, fino a punti 6;»

g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 10.

2.. Nell'ambito delle suddette categorie il bando di concorso determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.»

3. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Art. 6 Formazione ed approvazione della graduatoria

Non si ravvisa alcuna modifica da apportare.

Capo II – Concorso interno per titoli ed esame scritto

Art. 7 Bando di concorso

Si vedano le proposte di modifica all'art. 24 quater del D.P.R. 335/82.

Art. 8 Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso

Il testo del comma 1 dell'art. 8 è sostituito dal seguente: «1. È ammesso al concorso il personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo al 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono le vacanze in organico da coprire mediante il concorso stesso.»

Il testo del comma 2 potrebbe essere sostituito dal seguente: «L'esclusione dal concorso per difetto di uno o più requisiti di partecipazione è disposta in qualsiasi momento della procedura con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.»

Il testo del comma 3 rimane invariato.

Art. 9 Domande di partecipazione e diario della prova scritta

Il testo del comma 1 potrebbe essere sostituito dal seguente: « *Le domande di partecipazione al concorso redatte sull'apposito modulo, allegato al bando, dovranno essere inoltrate, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, direttamente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane in modalità informatica, entro il termine perentorio dei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno* »

Art. 10 Commissione esaminatrice

Il testo del presente articolo potrebbe essere sostituito dal seguente:

comma 1 « *La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore ovvero da un viceprefetto, anche se collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso ed è composta da almeno tre funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto* » .;

comma 2 « *Svolge le funzioni di segretario un appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica non inferiore ad Ispettore Capo od equiparata ovvero appartenente all'Area 3[^] dei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno* »

Art. 11 Prova scritta

Il testo del comma 3 potrebbe essere sostituito dal seguente: « *3. Le materie che possono formare oggetto del questionario sono diritto penale, procedura penale, legislazione di pubblica sicurezza e leggi speciali, ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, codice della strada, cenni di diritto costituzionale, utilizzo delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse, lingua inglese. Nel bando di concorso potranno comunque essere individuate eventuali altre materie che costituiranno oggetto della prova d'esame* »

Il testo del comma 4 potrebbe essere sostituito dal seguente: « *Avrà accesso alla successiva fase della valutazione dei titoli di servizio il candidato che alla prova scritta abbia riportato una votazione non inferiore a 60 punti. La valutazione massima attribuibile alla prova scritta è di 100 punti.* »

Art. 12 Titoli

1. Le categorie di titoli di servizio che possono essere ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;

b) titoli di studio, fino a punti 3,

c) *idoneità conseguita in precedenti analoghi concorsi per l'accesso al corso di formazione professionale per vice sovrintendente*, fino a punti 2;»

d) speciali riconoscimenti conferiti dalla commissione ministeriale ad essi preposta dal D.P.R. n. 782 del 28/10/85 entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, fino a punti 6;»

2. «nell' ambito delle suddette categorie il bando di concorso determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.»

3. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superata la prova scritta e che comunque rientrino in un numero pari al triplo dei posti messi a concorso »

Art. 13 Formazione ed approvazione della graduatoria

Non si ravvisa alcuna modifica da apportare.

Per il capo III – Modalità di svolgimento del corso di formazione professionale si rimanda alle proposte eventualmente fornite dagli uffici competenti.

Art. 14 Durata e finalità

Il primo capoverso del comma 1 andrebbe così sostituito: “ Il corso di formazione professionale di cui all'art. 24 quater, commi 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ha carattere teorico-pratico ed ha durata di due mesi;”